

Parte prima - N. 5

Anno 47

3 marzo 2016

N. 58

Sommario

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016, N.3

Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna

ATTI DI INDIRIZZO - ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 2268 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 1887 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Memoria del Novecento – Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna". A firma del Consigliere: Mumolo

Oggetto n. 2270 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 1887 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Memoria del Novecento – Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna". A firma dei Consiglieri: Bertani, Caliandro, Mumolo, Gibertoni, Rancan, Foti, Marchetti Francesca, Ravaioli, Prodi, Bessi, Zappaterra, Calvano, Taruffi, Torri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016, N.3

MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Capo II - Programmazione e interventi

Art. 4 - Ambito d'intervento regionale

Art. 5 - Programmazione regionale degli interventi

Capo III - Disposizioni finali

Art. 6 - Clausola valutativa

Art. 7 - Abrogazioni

Art. 8 - Disposizioni finanziarie

Art. 9 - Modifiche alla legge regionale n. 47 del 1982

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, in adesione ai principi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione europea, in attuazione della propria carta statutaria e in armonia con le leggi statali, riconosce la memoria e il ricordo dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di un'identità comune nazionale ed europea.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge si intendono:

- a) per “memoria”: il processo di elaborazione socio-culturale che consente il recepimento e la rievocazione degli avvenimenti del passato, attraverso operazioni di raccolta e conservazione del patrimonio, attività divulgative e didattico-formative, iniziative culturali mirate a mantenere viva la conoscenza dei fatti accaduti nel territorio regionale e degli uomini e delle donne emiliano-romagnoli rilevanti per la storia del Novecento, con particolare riferimento al primo e al secondo conflitto mondiale, alle grandi trasformazioni sociali, all'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, al colonialismo, alla nascita dei grandi partiti popolari, all'avvento e alla caduta della dittatura fascista, all'antifascismo, alle deportazioni nei campi di concentramento fascisti e nazisti, nei campi di sterminio nazisti e a quelle seguite, in generale, alle persecuzioni politiche verificatesi nel corso del ventesimo secolo, alla resistenza e alla liberazione, alle vittime delle foibe, all'esodo giuliano-dalmata-istriano e alla più complessa vicenda del confine orientale, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, alla violenza che ha accompagnato alcuni passaggi politici cruciali del secolo scorso, alla ricostruzione post-bellica e alla nascita della Repubblica, attraverso il referendum istituzionale, alla discussione e approvazione della Costituzione, all'avvio di percorsi d'integrazione europea, ai totalitarismi, agli eccidi di tutte le matrici politiche, al terrorismo e alle stragi;
- b) per “storia”: la ricostruzione storiografica e scientifica, con il conforto della ricerca storica basata sulle fonti documentali dei fatti e avvenimenti richiamati alla lettera a);
- c) per “luogo della memoria”: uno spazio nel quale siano presenti segni visibili ed elementi materiali o simbolici riconosciuti dalla comunità regionale come importanti per la definizione dei profili civili, valoriali e culturali nel tempo presente.

Art. 3

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e senso civico.

2. In tale ambito la Regione in particolare promuove:

- a) la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza, che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e statutario della Regione;
- b) la memoria degli uomini e delle donne che, con il valore

eccezionale del loro operato, si sono opposti in Emilia-Romagna a ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanità e hanno contribuito in modo rilevante alla difesa della libertà e dei diritti, alla tutela della vita umana e al bene della comunità;

c) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui fatti accaduti nel corso del Novecento nei luoghi italiani ed europei di deportazione e sterminio di massa e sulle cause che provocarono tali eventi;

d) la conoscenza, l'analisi critica e la comprensione degli eventi accaduti nel territorio regionale durante le fasi che hanno preceduto e accompagnato i due conflitti mondiali;

e) la conoscenza, l'analisi critica, la comprensione e la riflessione sui tragici eventi di stragismo e violenza politica che hanno segnato la storia del territorio regionale;

f) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui grandi movimenti politici, sociali e di emancipazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno caratterizzato la storia dell'Emilia-Romagna e contribuito allo sviluppo e alla coesione della comunità regionale, anche con riferimento all'esperienza delle amministrazioni locali e del governo del territorio;

g) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui processi di transizione dai totalitarismi alle democrazie e sui processi di globalizzazione ancora in corso;

h) la conoscenza, la memoria e la divulgazione di ciò che le donne hanno compiuto e rappresentato nella storia del Novecento e dei processi di emancipazione che le hanno viste protagoniste;

i) la riflessione pubblica sull'importanza della memoria collettiva, nel rifiuto del negazionismo storico, quale pratica di cittadinanza attiva per preservare valori fondamentali quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani su cui si è costruito il processo d'integrazione europea e per promuovere il dialogo nella società multiculturale.

Capo II**Programmazione e interventi**

Art. 4

Ambito d'intervento regionale

1. Gli interventi regionali sulla memoria del Novecento riguardano in particolare:

a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;

b) la promozione d'iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con i soggetti interessati e particolarmente con il mondo dell'associazionismo culturale e con le associazioni dei familiari delle vittime, impegnate nella lotta al terrorismo e allo stragismo e alla diffusione dei valori democratici;

c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;

d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario o museale, accessibile al pubblico, nei quali si svolga un'attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali;

e) il censimento e la mappatura, a cura dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, delle emergenze di cui alla lettera d);

f) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività svolte in attuazione della presente legge.

2. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) e assegna all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della rete degli istituti storici regionali.

3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dalle istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che a vario titolo conservano e gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Novecento e/o si occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria.

4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l'attività svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducistiche che si impegnano nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione.

5. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per motivi razziali, riconosciute dalla legislazione nazionale.

6. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all'organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione, di sensibilizzazione e d'informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria.

7. La Regione promuove e sostiene le attività di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festività di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e architettonici della memoria del Novecento

che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale.

9. L'Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Novecento e dei valori che hanno animato i "Giusti tra le Nazioni", al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e in particolare delle giovani generazioni.

Art. 5

Programmazione regionale degli interventi

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, per l'attuazione degli interventi regionali sulla memoria del Novecento.

2. Il programma definisce in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) le modalità per l'attuazione degli interventi;

c) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;

d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.

3. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 3 mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

4. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Regione.

5. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma di cui al comma 1, approva i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

6. La Giunta regionale individua altresì le forme di coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

7. La Giunta e la commissione assembleare competente, congiuntamente, almeno con cadenza annuale, convocano i soggetti regionali interessati dalle finalità della presente legge, al fine di valutare i risultati ottenuti dall'applicazione della stessa e di condividere proposte e orientamenti futuri.

8. La Regione corrisponde un contributo annuale al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.

9. L'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo

della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea. A tali fini l'Assemblea legislativa:

- a) realizza progetti e attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Novecento, anche in riferimento ai temi legati alla Shoah e alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari;
- b) promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;
- c) sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione sul territorio regionale dei viaggi della memoria e dei percorsi di viaggio relativi alle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 7.

10. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti d'intervento, le attività e i programmi da realizzare.

11. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le forme e gli strumenti per il coordinamento degli interventi.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 6

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) quali interventi sono stati attuati per la promozione e il sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna con particolare riguardo:

- 1) agli interventi per lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;
 - 2) agli interventi finalizzati alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione dei luoghi della memoria, di beni immobili, materiali e documenti nonché al loro censimento e mappatura;
- b) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;
- c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 7

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) la legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7 (Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo);
- b) la legge regionale 24 maggio 1982, n. 25 (Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica);
- c) la legge regionale 21 febbraio 1990, n. 13 (Istituzione del "Centro residenziale Cà Malanca" di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna);
- d) la legge regionale 20 maggio 1994, n. 23 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione "Museo-Monumento al Deportato" per lo studio e la documentazione sulla deportazione nei campi di sterminio da tutti i Paesi occupati dai nazisti);
- e) la legge regionale 29 ottobre 2008, n. 18 (Memoria e responsabilità - Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei Giusti).

2. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera c) decorre dall'1 gennaio 2017.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione all'interno della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - U.P.B. 1.6.5.2.27100 - di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" a fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", voce n. 17 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. Per gli esercizi successivi al 2017 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 47 del 1982

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47 (Istituzione del Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto), è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Sono organi del Comitato l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente.

2. Partecipano di diritto all'Assemblea del Comitato:

- a) la Regione Emilia-Romagna;
- b) il Comune di Marzabotto;
- c) il Comune di Grizzana;
- d) il Comune di Monzuno;

e) la Città Metropolitana di Bologna.

3. L'Assemblea approva lo statuto, garantendo la presenza di rappresentanti dei familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.

4. L'Assemblea nomina altresì il Consiglio direttivo e il Presidente.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 marzo 2016

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- della Giunta regionale: delibera n. 2232 del 28 dicembre 2015; oggetto assembleare n. 1887 (X Legislatura); (testo base)
- dei Consiglieri: Bignami e Aimi; oggetto assembleare n. 164 (X legislatura);
- del Consigliere: Foti n. 1944 (X legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del BURET rispettivamente, nel n. 72 in data 30 dicembre 2015, nel n. 15 in data 12 febbraio 2015 e nel n. 75 in data 22 gennaio 2016;
- assegnati alla V Commissione assembleare permanente "Cultura Scuola Forma-

zione Lavoro Sport e Legalità" in sede referente e alla Commissione per la parità e per i diritti delle persone" in sede consultiva;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2016 del 18 gennaio 2016 con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della relatrice della Commissione consigliera Valentina Ravaioli e del relatore di minoranza consigliere Tommaso Foti, nominati dalla Commissione in data 28 gennaio 2016;

- Scheda tecnico-finanziaria;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 2 marzo 2016, alle ore 12.56, atto n. 28/2016.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 9

Comma 1

1) il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47, che concerne **Istituzione del Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2

Il Comitato è retto da uno Statuto approvato con deliberazione del Consiglio regionale, sentiti gli altri enti che vi partecipano di diritto.

Partecipano di diritto al Comitato:

- la Regione Emilia-Romagna;
- il Comune di Marzabotto;

- il Comune di Grizzana;

- il Comune di Monzuno;

- la Città metropolitana di Bologna.

Lo Statuto garantisce la presenza di rappresentanti dei familiari dei Caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della Resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.

Lo Statuto disciplina la composizione degli organi collegiali e le nomine in modo da assicurare la complessiva rappresentanza e partecipazione di tutte le forze politiche che si riconoscono negli scopi del Comitato e negli ideali della Resistenza, nonché dei rappresentanti di familiari dei Caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della Resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 2268 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 1887 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Memoria del Novecento – Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna". A firma del Consigliere: Mumolo

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Regione Emilia-Romagna riconosce la centralità della memoria per una cittadinanza consapevole ed è da sempre attiva nel sostegno a iniziative, istituzioni e progetti che rendano la memoria del passato attiva nel presente;

i luoghi fisici e l'architettura possono diventare occasione preziosa di conoscenza e riflessione per tutti i cittadini.

Rilevato che

diversi paesi europei e diverse città emiliano-romagnole stanno attuando dal 1995 il progetto Pietre d'inciampo (Stolpersteine), ideato dall'artista tedesco Gunter Demnig per depositare, nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee

una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti;

l'iniziativa vuole ridare un volto a tutti coloro che, appartenenti a diverse etnie e religioni, vennero ridotti dal regime nazista a numeri di una macabra contabilità: le pietre, incorporate nel selciato stradale delle città, davanti alle abitazioni che sono state teatro di deportazioni, recano dunque una piastra in ottone che riporta il nome della persona, l'anno di nascita, la data, l'eventuale luogo di deportazione e la data di morte, se conosciuta;

l'espressione "inciampo" deve dunque intendersi non in senso fisico, ma visivo e mentale, per far fermare

a riflettere chi vi passa vicino e si imbatte, anche casualmente, nell'opera.

Invita la Giunta

a promuovere e sostenere questa iniziativa, di grande impatto e realizzabile a costi contenuti, pubblicizzando adeguatamente il progetto presso i Comuni della regione e le Associazioni ed Enti che si occupano di tenere vivo il ricordo e la Storia, verificando inoltre la possibilità di finanziamento nell'ambito dei bandi regionali.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti-meridiana del 2 marzo 2016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 2270 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 1887 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Memoria del Novecento - Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna". A firma dei Consiglieri: Bertani, Caliendo, Mumolo, Gibertoni, Rancan, Foti, Marchetti Francesca, Ravaioli, Prodi, Bessi, Zappatera, Calvano, Taruffi, Torri

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la memoria collettiva e condivisa di una fase o di un periodo storico non può avere aree oscure o segrete, perché queste impediscono l'esercizio della ricerca, dello studio, della ricostruzione e della comprensione di fatti, eventi e fenomeni;

la storia del '900 è stata contrassegnata da gravi e dolorose vicende, da stragi ed eventi sui quali a lungo è stato opposto il segreto di Stato, individuando vincoli giuridici tali da determinare l'esclusione delle possibilità di accedere a documenti e atti;

in particolare la regione Emilia-Romagna è stata teatro diretto o indiretto di gravissimi atti sui quali ha a lungo insistito il segreto di Stato, come nei casi, peraltro non unici, della strage della stazione centrale di Bologna e della strage di Ustica;

le Associazioni delle vittime, unitamente a molti altri soggetti, anche associativi, e alle Istituzioni hanno con forza e a lungo richiesto la desecretazione della documentazione relativa alle stragi e ai fatti degli anni '60, '70 e '80.

Considerato che

una direttiva del Governo ha stabilito, nel 2014, la declassificazione di tali documenti;

sussistono tuttavia consistenti criticità nell'accesso, nella fruibilità e nella completezza della documentazione resa disponibile: è questo l'allarme dei rappresentanti delle Associazioni delle vittime delle stragi (Ustica, Piazza della Loggia, stazione di Bologna etc), che lamentano una mancata applicazione della direttiva da parte di molte amministrazioni, se non un vero e proprio boicottaggio;

le difficoltà riguardano i temi di versamento delle documentazioni e le stesse modalità tecniche che ridurrebbero l'accessibilità, la completezza e la possibilità di interpretare correttamente la documentazione;

in altri termini il senso e la chiara intenzione della direttiva del Governo verrebbe ad essere smentita e negata nei fatti.

Impegna la Giunta e, per quanto di competenza, l'Assemblea stessa

a farsi promotrice presso il Governo ed il Parlamento di iniziative dirette ad ottenere la piena e sostanziale attuazione del processo di declassificazione dei documenti relativi alle stragi degli anni '60, '70 e '80, corrispondendo ad un'ineludibile esigenza di conoscenza e trasparenza, base fondante di ogni Memoria condivisa;

a richiedere l'utilizzo di modalità tecniche di versamento e di temi di desecretazioni tale da garantire un reale diritto alla conoscenza di tale documentazione;

a promuovere nelle competenti sedi interistituzionali ed interregionali un impegno comune delle Regioni e degli enti locali a supporto dell'effettiva desecretazione della documentazione e delle informazioni su cui è stato frapposto il segreto di Stato.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 2 marzo 2016